



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) AGGIORNAMENTO ANNO 2019 CONFERMA PTPC 2018/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **18:00** nella sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Bressani Gloria	Presente
Domenighini Alessandra	Presente
Vizzutti Serena	Presente
Attimis Aldo	Presente
Mattiuza Fabrizio	Presente

Assiste alla seduta il dott. **Milic Tomaz** Segretario Comunale.

La Sig.ra **Bressani Gloria**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) AGGIORNAMENTO ANNO 2019 CONFERMA PTPC 2018/2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ATTESO che l'articolo 41 dello decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» novella alcuni dei primi commi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), conseguenti alle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

CHE viene attribuita all'ANAC la competenza – finora propria del Dipartimento della funzione pubblica – ad adottare il Piano nazionale anticorruzione e viene definita, inoltre, la procedura per l'adozione del Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, nonché comprende anche il Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità formando un unico documento denominato PTPCT;

CHE riguardo alle funzioni poste in capo all'organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico - gestionale. Al contempo, all'organo di indirizzo politico spetta l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno;

RICORDATO che in ordine al procedimento di approvazione del piano, la norma precisa che negli enti locali esso è approvato dalla Giunta comunale, e si pongono poi in capo all'OIV due tipi di verifiche. La prima è di coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

RILEVATO che al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'emissione del nuovo piano triennale, si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un Avviso (**Prot. n° 397 del 17/01/2019**) con relativo modulo per recepire informazioni, suggerimenti, integrazioni o osservazioni riferite al piano triennale 2019/2021 , da presentare entro il termine del 25 gennaio 2019;

Che a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 25 gennaio 2019 non sono pervenuti moduli con le richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi;

Visti i contenuti del "FOIA" e relative linee guida;

Viste le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione n° 1310;

Vista la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva definitivamente l'aggiornamento 2018 del PNA e nella parte IV, relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni, l'ANAC così dispone:

Collegamenti con l'albo pretorio on line

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico i partecipanti, nel rilevare che la pubblicazione di documenti nell'albo pretorio *on line* e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" può costituire un notevole aggravio per le amministrazioni, hanno valutato come opportunità di semplificazione quella di utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale.

Sulla questione l'Autorità non può che confermare l'orientamento già espresso secondo cui il ricorso al link tra l'albo pretorio *on line* e la sezione "Amministrazione trasparente" non può che avvenire con opportune cautele, considerate le differenze funzionali ed organizzative delle due sezioni del sito.

L'albo pretorio *on line* e la sezione "Amministrazione trasparente" sono, infatti, da considerarsi come autonome e distinte, con strutture e criteri di pubblicazione propri in quanto rispondono a finalità differenti. La pubblicazione degli atti nell'albo pretorio *on line*, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali. Diversamente, la pubblicità assicurata dalla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. 33/2013, ha lo scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, d.lgs. 33/2013).

Con riferimento al regime di pubblicità degli atti rivolto a produrre effetti legali, la disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui «*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*».

L'art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013 prevede che «*Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.....*».

Le pubblicazioni effettuate nell'albo pretorio *on line* riguardano documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica dell'albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione trasparente", invece, contengono spesso dati di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque anni, come previsto all'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione, inoltre, ai sensi del d.lgs. 33/2013 deve rispettare i criteri di qualità dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza e formato aperto previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013. Non esiste analoga disposizione, invece, per le pubblicazioni dell'albo pretorio *on line*.

La pubblicazione nell'albo pretorio *on line*, diversamente dalla sezione "Amministrazione trasparente", è

asistemica e non organizzata secondo criteri che tengono conto del tipo di atto e documento. Ne discende che è limitata la diretta ed immediata fruibilità dei dati e delle informazioni con la conseguenza che la consultazione e la ricerca dei dati risultano difficili.

Giova sottolineare, peraltro, che l'Autorità, non ha specifiche competenze sulla predisposizione, tenuta e gestione dell'albo pretorio *on line*. L'Autorità non può, dunque, che auspicare un intervento del legislatore volto a individuare misure di coordinamento tra le pubblicazioni sull'albo pretorio *on line* e gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", anche in funzione di semplificazione degli oneri per le amministrazioni.

Fermo restando quanto sopra, in considerazione delle criticità manifestate dai rappresentanti delle istituzioni che hanno preso parte al tavolo tecnico e riscontrate anche nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali sui piccoli comuni, specie con riferimento ai profili organizzativi, l'Autorità ritiene, nelle more dell'auspicato intervento legislativo, di poter indicare, esclusivamente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio *on line* nel rispetto, tuttavia, dei limiti indicati di seguito.

Per gli atti o documenti che per specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell'albo pretorio *on line* sia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013 o della l. 190/2012, i comuni possono assolvere agli obblighi di pubblicazione anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio *on line* ove l'atto e il documento sia già pubblicato.

Al fine di agevolare la consultazione dei dati e documenti, il link è necessario si riferisca direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione "Amministrazione trasparente". In altre parole, non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un'immediata fruibilità del dato.

Inoltre, per consentire un'immediata consultazione dei dati e delle informazioni, i comuni sono tenuti a creare nell'albo pretorio *on line* un'apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola

pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013. Laddove la pubblicazione sia assicurata mediante ricorso al link, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per i comuni di assicurare, nella pubblicazione, i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 6, 7, 7-bis del d.lgs. 33/2013 e art. 2-ter, co. 3, del d.lgs. 196/2003).

L'Autorità ritiene opportuno, in ogni caso, che i dati e i documenti di organizzazione e di programmazione del sistema di prevenzione della corruzione, come ad esempio il PTPC, vadano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, secondo le indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1310/2016.

Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali

Al fine di evitare duplicazioni di dati pubblicati sul sito si ribadisce la possibilità, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013, di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già resi disponibili. Resta ferma la necessità di rispettare i criteri di qualità e di completezza dei dati specificamente disciplinati dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013, secondo cui *«le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7»*.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni:

i comuni aderenti ad un'Unione, nei limiti in cui vi sia coincidenza tra i dati o documenti pubblicati sul sito dell'Unione e quelli che il Comune è tenuto a pubblicare nel proprio sito istituzionale, possono assolvere il relativo obbligo di pubblicazione mediante il collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione;

la sottosezione *«bandi di gara e contratti»* della sezione "Amministrazione trasparente" di un Comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza;

la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati prevista dall'art. 35 del

d.lgs. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati.

Ulteriore opportunità di semplificazione può derivare, qualora ricorrano i necessari presupposti, dal collegamento tra le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. 33/2013. Nel corso delle riunioni del tavolo tecnico i rappresentanti delle istituzioni hanno richiamato, in proposito, il portale STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale) realizzato dalla Regione Toscana, che rappresenta un *front end* unico di accettazione *on line* delle pratiche adottate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni (S.U.A.P.)

Tempistica delle pubblicazioni

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico e nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali (cfr. § 2), è stata evidenziata la difficoltà per i piccoli comuni, in ragione della carenza di personale e di risorse dedicate, di assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e successivamente il loro costante aggiornamento.

Dispone, infatti, l'art. 8 del d.lgs. 33/2013 che *«I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto»*.

Come noto, il d.lgs. 33/2013 stabilisce per alcuni obblighi la frequenza di pubblicazione dei dati e dei documenti da rendere conoscibili. La cadenza annuale è prevista, ad esempio, per i dati che per loro natura non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Si consideri in tal senso l'obbligo di pubblicazione del conto annuale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le relative spese sostenute (art. 16) e gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22).

In altri casi, invece, gli obblighi di trasparenza non sono accompagnati da una chiara indicazione del termine entro cui i dati e i documenti devono essere resi disponibili sul sito. In alcune ipotesi, la loro pubblicazione non può che essere immediata. Ciò si verifica quando il legislatore condiziona l'efficacia dell'atto o del provvedimento adottato alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", come per la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (art. 15) e per la pubblicazione dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (art. 26); oppure quando la natura dell'atto implica necessariamente una sua immediata pubblicazione, come nel caso bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale (art. 19).

Laddove il d.lgs. 33/2013 non menzioni in maniera esplicita la data di pubblicazione e conseguentemente di aggiornamento, viene in evidenza quanto precisato in via generale nel richiamato art. 8, commi 1 e 2,

dovento quindi intendersi che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.

L'Autorità ha riportato le tempistiche di aggiornamento disposte dal legislatore per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nell'allegato 1) alla Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*.

Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l'ANAC ha fatto riferimento alla necessità di pubblicare il dato in maniera tempestiva, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni al riguardo. Sulla questione si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente.

Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.

Sarebbe buona pratica, inoltre, laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o perché l'obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.).

Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013

Di seguito si dà conto di alcune misure di semplificazione relative a pubblicazioni previste in norme specifiche del d.lgs. 33/2013.

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione "Amministrazione

trasparente" la pubblicazione di un organigramma semplificato, con il quale assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, lettere da a) a d). Possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

A seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l'art. 23 prevede per le amministrazioni l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere a quanto previsto dall'art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art. 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt.6 e 7 del medesimo decreto.

Pubblicazione dei dati in tabelle

Nel corso dei lavori del tavolo è stato evidenziato che la modalità di pubblicazione dei dati in tabelle, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 33/2013 e per altri suggerita dall'Autorità, comporta una rielaborazione che in molti casi risulterebbe troppo onerosa per i comuni.

La scelta dell'ANAC di indicare il formato tabellare è intesa a rendere più comprensibili e di facile lettura i dati, organizzabili anche per anno, e risponde all'esigenza di assicurare l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Per gli obblighi in cui l'Autorità ha indicato nell'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte della collettività.

Realizzazione di un software open source

In sede di tavolo tecnico è stato più volte affrontato il tema della realizzazione di uno strumento software da mettere a disposizione dei piccoli comuni in grado di agevolarli nella pubblicazione dei dati on line relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013.

Tale esigenza è confermata anche dai dati rilevati dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dai quali risulta che nel 74,2% dei comuni analizzati la sezione "Amministrazione trasparente" è

stata realizzata da soggetti esterni; il 55,1% dei comuni ha riscontrato criticità nella gestione della stessa sezione, stante l'assenza o la carenza di personale professionalmente adeguato alla gestione informatizzata degli adempimenti di trasparenza; solo il 54,4% ha dichiarato di avere risorse umane professionalmente adeguate per la gestione della sezione. Risulta, quindi, che l'adeguamento dei siti per le esigenze di trasparenza rappresenta un impegno di rilievo per i piccoli comuni. Sia nelle risposte "aperte" del questionario sia nelle note di trasmissione, i segretari comunali hanno quindi auspicato di poter disporre di un *software* che non comporti spese di acquisizione e/o di gestione e adeguamento.

A questo riguardo l'Autorità, che non ha competenze in tema di informatizzazione delle p.a., ha ritenuto

opportuno coinvolgere l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), struttura dell'Amministrazione dello Stato

competente in materia. Da qui l'auspicio dell'Autorità che grazie alla collaborazione avviata si possa in tempi ravvicinati rendere disponibile uno strumento software in riuso per agevolare le amministrazioni, a cominciare dai piccoli comuni.

Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC

Un'ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale).

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull'adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3).

In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio.

RITENUTO di specificare che il Comune di Nimis **ha una popolazione inferiore ai 5000** abitanti e che nel corso del 2018 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, e che pertanto ai fini dell'approvazione del PTPC per il triennio 2019/2021 sia opportuno confermare i contenuti del PTPC 2018/2020 come sopra specificato dall'ANAC con la deliberazione numero 1074 del 21.11.2018;

VISTE le deliberazioni ANAC nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016;

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017;

RICHIAMATO il precedente Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25.01.2018;

RILEVATO altresì che il Piano di Prevenzione della Corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico che può essere modificato successivamente ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni ANAC ;

DATO ATTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano della Trasparenza vanno necessariamente correlati agli altri strumenti di programmazione dell'amministrazione ed in particolare al Piano della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

VISTO il parere favorevole espresso precedentemente sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente delibera;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

si propone

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2) di approvare il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021* confermando i contenuti del PTCPC 2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al PNA;

3) di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della implementazione dell'attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento venga assicurata mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio con valore di pubblicità legale, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Nimis nei termini previsti dalla normativa vigente;

5) di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il Piano e gli altri strumenti della programmazione dell'ente ed in particolare con la programmazione strategica (DUP), il Piano della Performance, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2019-2021 costituiscono obiettivi individuali dei Responsabili dei Servizi;

6) di dare atto che il Piano sarà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la suesposta proposta di deliberazione;

- **Ritenuto** di farla propria ad ogni effetto di legge;

- **Vista** la legge n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, la precedente proposta di deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. e integrazioni a seguito di apposita separata votazione unanime resa in forma palese.

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Milic Tomaz

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to **Bressani Gloria**

IL SEGRETARIO
F.to **Dott. Milic Tomaz**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Piccinin Mila

Nimis, 01-02-2019

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
01-02-2019 al 16-02-2019.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
F.to Piccinin Mila

Nimis, li 01-02-2019

ESECUTIVITA'
L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il **29-01-2019**

L'IMPIEGATO DESIGNATO
F.to Piccinin Mila